



COMUNE DI TISSI

c.a.p 07040 - Provincia di Sassari
Via Dante, 5 - TISSI -tel 079/3888000-fax 079/3888023
C.F. 00248560906

ORDINANZA SINDACALE n. 17 del 30 Ottobre 2014

**Oggetto: Lotta e contenimento del punteruolo rosso delle palme
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS**

IL SINDACO

Premesso che:

- il punteruolo rosso (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS) è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (Aracaceae). E' un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana, specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna.
- L'eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Regionale, e comporterebbe un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico.

Visti:

- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decentrate la misura d'emergenza per il controllo del Punteruolo Rosso della palma Rhynchophorus Ferrugineus (Olivier) che, recependo la decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche, aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- la L.R. n. 3 del 05.03.2008 con la quale la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura;
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ed esaurimento;
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione del direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31.12.2013 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.Lgs 152/2006;

Rilevato che:

- è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui alla determinazione n. 2241/62 del 09.02.2010 dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Servizio Produzioni, recante "Nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus Ferrugineus* in Sardegna, misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del litofago", e delle altre disposizioni sopra citate provvedendo nell'immediato alla distruzione degli esemplari di palme infette individuate dai tecnici regionali anche su segnalazione del singolo privato, proprietario o possessori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- per procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale di cui sopra, si rende necessario abbattere e distruggere gli esemplari di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento;
- la Regione Sardegna con Deliberazione G.R. n. 47/49 del 30.12.2010 ha approvato il programma triennale di eradicazione del Punteruolo delle palme nella Regione Sardegna e altresì individuato nella Provincia dell'Ogliastra il soggetto capofila per la sua attuazione.

Considerata inoltre l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante infestate dal litofago;

Atteso che i privati cittadini, per tutto quanto detto, sono tenuti all'osservanza immediata delle disposizioni dettate dalla presente ordinanza, provvedendo alla segnalazione degli esemplari di palme infette.

Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento in questo caso al trasporto ed allo smaltimento del materiale vegetale risultante dagli interventi, il quale prevede che: "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Sindaco il potere di emanare, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Richiamato il parere tecnico sanitario contenuto nel citato programma di eradicazione, relativamente alle conseguenze ambientali, ai sensi dell'art.191, comma 3, del D.Lgs. 152/06;

Visto l'art. 50, comma 5, e 54 comma 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Per tutte le ragioni sopra esposte

ORDINA

Ai proprietari ed ai possessori a qualunque titolo di palme nel territorio comunale, la segnalazione al Comune della presenza di palme sia infette che non infette;

ai suddetti proprietari di provvedere a propria cura e spese l'abbattimento e distruzione degli esemplari di palme infette procedendo con sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento.

DISPONE CHE

Il materiale vegetale risultante dalle operazioni di estirpazione delle palme e/o dalle operazioni di cippatura/triturazione venga avviato a recupero o smaltimento in centri specializzati ovvero bruciato o interrato.

DISPONE ALTRESI' CHE

In caso di inottemperanza, il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p. e l'Amministrazione procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate;

al personale del Comando di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con la presente ordinanza:

la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune di Tissi sia resa pubblica sull'homepage del sito ufficiale del Comune di Tissi per l'intero periodo della medesima, sia affissa in vari luoghi pubblici e sia comunicata, così come previsto al comma 1, dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia Ogliastra.

AVVISA CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione .

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web comunale e all'albo Pretorio del Comune di Tissi.

Dalla residenza municipale, li 30 Ottobre 2014

IL SINDACO
(Mauro Scarpa)